

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2051/2043 c.c.

Conclusioni: come da verbale del 19.11.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio S.p.A., in persona del l.r.p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 15.2.2009.

Assumeva che il giorno 15.2.2009, alle ore 6,10 ca., a bordo della propria autovettura BMW 500, tg. mentre percorreva la autostrada A29, con direzione Palermo, giunto in prossimità dell'uscita di Termini Imerese, perdeva il controllo del veicolo a causa del fondo stradale ghiacciato- sul quale non era stato cosparso sale e non era stata apposta alcun segnale di pericolo- ed andava ad impattare contro il *guard rail*.

A seguito dell'urto riportava lesioni personali e la propria autovettura subiva ingenti danni.

Pertanto- deducendo la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. - ne chiedeva la condanna al risarcimento di €. 28.900,00 per i danni riportati dalla autovettura, di €. 649,22 per spese accessorie (messa su strada, anticipazione e motorizzazione, passaggio di proprietà), di €. 13.829,40 per le lesioni fisiche (quantificate sulla base della relazione redatta dal proprio consulente), €. 921,96 per le spese mediche sostenute e documentate, di €. 626,00 per le spese legali sostenute in fase stragiudiziale, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al danno da ritardato pagamento, interessi, rivalutazione; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione ai procuratori antistatari.

Si costituiva in giudizio S.p.A., in persona del l.r. p.t., la quale deduceva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, imputando la responsabilità dell'accaduto alla "condotta imprudente e sconsiderata" dell'attore che percorreva a velocità sostenuta – tant'è che era stato contravvenzionato ex art. 141, comma 8, ed ex art. 15, comma 15, c.d.s.- un tratto di strada curvilineo e reso viscido dalle avverse condizioni meteorologiche.

Argomentava che il comportamento colposo dell'attore configurava una ipotesi di caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la causa dell'evento ed il danno stesso. Infine contestava l'abnormità della richiesta risarcitoria ed il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei danni lamentati.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto; con vittoria delle spese di lite.

Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti; la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2021, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire.

Giova premettere che la fattispecie *de qua* deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2051 c.c.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: *“la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”* (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

In questo complessivo contesto va calata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità *“dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile”* (cfr. Cass. sent. n. 2482 del 01.02.2018).

Su quest'ultimo punto, la Suprema Corte ha precisato *“ che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode”* (cfr. Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837) e che *“la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si*

atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. ord. 3.11.2020 n. 24416).

Orbene, il verbale redatto dagli Agenti di Polizia Stradale intervenuti in loco descrive il tratto di strada (curvilineo) ed evidenzia che il fondo stradale era ghiacciato e le condizioni meteorologiche avverse; risulta, altresì, che all'attore venne elevata contravvenzione ex artt. 141, comma 5, e 15, comma 2, c.d.s. (cfr. in allegato al n. 2 del fascicolo di parte convenuta).

Ebbene ritiene questo Giudice che, pur ritenendo provato il nesso causale tra la *res* in custodia e i danni subiti, pur tuttavia, non è emerso nel corso dell'istruttoria che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità di prevedere e superare la situazione di pericolo “ *attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze*” (cfr. *supra*). Difatti risulta incontestabilmente che la strada era curvilinea e ghiacciata, così come del resto la circostanza che l'attore eccedesse in velocità, oltre che risultare dalla relazione di incidente stradale, giustificerebbe anche gli ingenti danni riportati dall'autovettura (cfr. rilevati fotografici in allegato ai nr. 9, 10, 11, 12 del fascicolo attoreo).

Ciò induce a ritenere che l'incedere dell'attore non fosse improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti dalla tipologia della strada percorsa e necessari in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.

Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “*la sua*

oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità" (cfr. Cass. n. 20943/09).

Difatti, la circostanza che la strada fosse ghiacciata e le condizioni meteorologiche fossero avverse contribuisce a rendere ponderabile e valutabile *ex ante* il rischio di un evento avverso, soprattutto in inverno e su strada curvilinea.

Per quanto sopra, la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale *victus victori* atteso che la mancata partecipazione della convenuta alla procedura di negoziazione assistita ha svilito lo spirito deflattivo cui essa mira; considerato, inoltre, che la prospettazione iniziale dell'attore non poteva dirsi *prime facie* infondata e/o pretestuosa anche in relazione al mancato riscontro, da parte della convenuta, alla missiva inviata prima dell'instaurazione del presente giudizio (cfr. comunicazione a mezzo PEC datata 4.3.2019- in allegato al n. 7 del fascicolo attoreo) Ciò che si ritiene giustifichi una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa:

- 1.- rigetta la domanda;
- 2.- compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma in data 16.02.2022

Il giudice
Stefania Iannaccone